

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 21-7078

Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Distretto Turistico dei laghi S.c.r.l. del 25 Giugno 2018. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di " Distretto Turistico dei laghi S.c.r.l." società a partecipazione regionale in cui la Regione Piemonte detiene una quota dell'11,70%, il 23 Giugno 2018 in prima convocazione e in data 25 giugno 2018 ore 10.30 in seconda convocazione, il cui Ordine del giorno reca tra l'altro :

Parte Straordinaria:

- Adozione nuovo statuto sociale

Parte Ordinaria:

- Approvazione bilancio al 31.12.2017, Relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti e inerenti;
- Dimissioni consigliere di Amministrazione-presa d'atto;
- Nomina consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario.

Per quanto concerne l'adozione del nuovo Statuto sociale, dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Rapporti con le società partecipate risulta che:

- l'art. 11 della legge regionale 14/2016 prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- il successivo art. 15 comma 2 stabilisce che: *"Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società"*;
- il testo proposto dalla Società ha recepito lo statuto tipo, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 33-5363 del 17 luglio 2017, a seguito delle modifiche condivise dagli uffici competenti delle Direzioni Segretariato Generale e Promozione della cultura, del turismo e dello sport.

Pertanto, si riportano sinteticamente gli articoli oggetto di intervento:

- l'art.5 (Requisiti dei soci) è stato riformulato sostituendo alle "Province del Piemonte" le "Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola", abolendo "la Città metropolitana di Torino" e ampliando i requisiti dei soci privati precisando "che operino con continuità, anche se non esclusivamente nel settore del turismo.";
- l'art.7 (Ammissione di nuovi soci) il comma 1 è stato integrato specificando che le istanze devono essere pubblicate nella sezione del "sito internet";
- l'art. 10 (Capitale sociale) è stato integrato abolendo al comma 1 la suddivisione del capitale sociale in un numero definito di quote e precisando al comma 2, che il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio;
- l'art. 17 (Organo di Amministrazione) è stato così ampliato: "Se il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri due sono designati dalla Regione Piemonte a fronte del finanziamento sostenuto da quest'ultima";

- l'art.18 (Poteri dell'Organo di Amministrazione) è stata inserita la lettera k) "nominare e revocare gruppi di lavoro, composti da esperti, per determinate e specifiche materie, unitamente a regolamento che ne disciplina funzionamento e con previsione gratuita di partecipazione";
- l'art. 20 (Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione) è stato parimenti integrato quanto alla previsione, mancante nel testo originario, che il Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento o assenza del Presidente, può essere convocato, mediante comunicazione scritta, dal Consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere;
- l'art.22 (Esercizio sociale e bilancio) è stato omissivo al punto 22.6 "lavorativi".

Si segnala inoltre che sono state apportate ulteriori modifiche formali non rilevanti al testo; in particolare, agli articoli 6 (Diritti ed obblighi dei soci) 7 (ammissione di nuovi soci), 9 (Esclusione dei soci) e 13 (Assemblea dei soci).

Ritenuto, pertanto, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del testo proposto quale risultante dall'allegato n.1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, premesso che l'Organo Amministrativo si è avvalso del più ampio termine statutario di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al fine di poter redigere il progetto di bilancio in aderenza alle nuove disposizioni del D.Lgs. 139/2015, che hanno modificato i principi contabili nazionali.

Preso atto che sono stati trasmessi, come risulta dall'istruttoria dei competenti uffici del Settore Rapporti con società partecipate, il progetto di bilancio 2017, la nota integrativa e le relazioni, conservati agli atti del Settore proponente.

Preso che dall'istruttoria degli uffici competenti risulta che:

- l'esercizio 2017 chiude con un utile di 20.331 euro, maggiore di 13.274 euro rispetto all'utile registrato nel bilancio 2016;
- l'aumento del risultato operativo 2017 rispetto al 2016 è da imputare principalmente alla riduzione di 227.812 euro dei costi della produzione superiore alla riduzione del valore della produzione passato da 1.002.531 euro nel 2016 a 791.966 euro nel 2017;
- Il valore della produzione è costituito essenzialmente dai contributi in conto esercizio ed in particolare dal contributo annuale della Regione Piemonte che nel 2017 è stato pari a 575.000 euro contro i 786.176 euro del 2016, non avendo registrato nel 2017 altri ricavi commerciali.
- I costi della produzione risultano in particolare segnati dalle seguenti voci:
 - costi per servizi pari a 336.159 euro (diminuiti di 254.034 euro rispetto al bilancio 2016)
 - costi per il personale pari a 251.663 euro (aumentati di 8.537 euro rispetto al bilancio 2016)
 - oneri diversi di gestione pari a 20.768 euro che registrano un decremento di 5.279 euro rispetto al valore del bilancio 2016;
 - costi per il godimento di beni di terzi pari a 58.457 euro (aumentati di 23.061 euro rispetto al 2016).

Il margine della produzione è passato da 82.888 nel 2016 a 100.135 euro nel 2017;

- la gestione finanziaria nel 2017 è stata orientata alla minimizzazione degli oneri finanziari che risultano essere pari nel 2017 a 58.293 contro i 69.301 euro del 2016.
- la posizione finanziaria netta pari alla differenza tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e i debiti finanziari - seppur migliorata rispetto all'esercizio precedente - segna un valore negativo di 405.224 euro.

- la società presenta quindi, come rilevato nella relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2017, una situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di un indebitamento finanziario corrente. Questo fattore, insieme alla presenza di un ammontare significativo di debiti scaduti e alla limitata disponibilità di risorse finanziarie liquide immediate, può determinare situazioni di tensione finanziaria e determinare un inadempimento degli impegni in scadenza;
- dalla riclassificazione dello stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti di liquidità si evince che l'86,49% delle fonti, pari a 1.508.551 euro, è costituito da capitale di terzi e solo il 13,51%, pari a 235.632,00 euro, è costituito da capitale proprio.
- La Società, sebbene ancora del tutto in fase embrionale, ha iniziato il percorso che condurrà all'adozione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art.6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevedendo sin d'ora il costante monitoraggio di indicatori che siano in grado di individuare tempestivamente il rischio di uno stato di crisi.
- Il Collegio Sindacale, nella relazione unitaria contenente sia la relazione dei revisori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39, sia la relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 c.c., ha espresso i seguenti giudizi:
 - ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39:
 “A nostro giudizio il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme nazionali che ne disciplinano i criteri redazione.”
 “A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio del “Distretto Turistico dei laghi S.c.r.l. “ al 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge”
 - ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del c.c.:
 “Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017 così come redatto dagli Amministratori. Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa”.
- La proposta presentata dall'Organo Amministrativo di destinare l'utile di esercizio 2017 pari a 20.331 euro alla riserva straordinaria è conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC).

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2017 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dall'Organo Amministrativo evidenziando, al contempo, in Assemblea, tramite il rappresentante della Regione Piemonte che interverrà nella stessa: (i) la necessità di ridurre i costi di gestione e di attivare nuove strategie per aumentare il valore della produzione; (ii) l'urgenza di presentare ai soci il budget 2018.

Per quanto riguarda il secondo e terzo punto all'ordine del giorno, aventi ad oggetto le dimissioni di un Consigliere del CdA e la nomina del suo sostituto, si precisa che non spetta alla Regione Piemonte procedere a tale designazione; infatti, con D.G.R.n. 19-5405 del 24 Luglio 2017 è stato designato l'amministratore di competenza regionale stabilendo che l'incarico è a titolo gratuito così come previsto dall'art. 12 comma 5 della legge regionale 11 Luglio 2016 n.14.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fornire, come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di Distretto Turistico dei laghi S.c.r.l. del 25/06/2018, di approvare lo statuto nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il rappresentante regionale ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per una migliore redazione del testo statutario;

- di fornire, come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di Distretto Turistico dei laghi S.c.r.l. del 25/06/2018, di:

- esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio consuntivo 2017 nonché alla destinazione dell'utile di esercizio 2017 alla riserva straordinaria;
- di esprimere la necessità, in linea con quanto previsto nel piano straordinario di razionalizzazione della Regione ex art. 24 d.lgs. 175/2016, di ridurre i costi di gestione e di attivare, al contempo, nuove strategie per aumentare il valore della produzione;
- di rappresentare l'urgenza di presentare ai soci il budget 2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l.

TESTO PROPOSTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c., denominata DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI-SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA o brevemente DTL SCRL (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera d dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Stresa.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;

Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché i soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica che operino con continuità, anche se non esclusivamente nel settore del turismo, della cultura, dello sport, della promozione dei prodotti enogastronomici locali ed dello sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 È vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione del sito internet appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato almeno 180 (centottanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 195.000 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'Assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal Codice Civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della singola quota consortile moltiplicato per il totale delle quote possedute per un massimo di tre volte

11.3 Le somme di cui al comma 1, versate dai soci stessi, non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
i contributi di liberalità;
le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;

- c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del revisore unico, su designazione della Regione Piemonte ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte determinandone il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- j. deliberazione, su proposta del CdA dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli Amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sulle altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di dieci deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di Controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte, se il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri due sono designati dalla Regione Piemonte a fronte del finanziamento sostenuto da quest'ultima.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'Amministratore Unico o gli Amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di Controllo.

La rinuncia ha effetto immediato.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio al massimo per 90 (novanta) giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene effettuata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;

- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.
- k. nominare e revocare gruppi di lavoro, composti da esperti, per determinate e specifiche materie, unitamente a regolamento che ne disciplina funzionamento e con previsione gratuita di partecipazione.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi anche valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica. È il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo dell'eventuale quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la mission della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattr'ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della Società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore Unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore, inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della regione Piemonte ha il diritto di designare il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei revisori.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.